

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1498

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

Norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale

Seduta del 23 giugno 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza venne istituita col regio decreto 7 marzo 1935, n. 246 e la sua sistemazione organica risale al successivo decreto del 20 novembre 1938, n. 2090.

In atto, della Banda fanno parte oltre al maestro direttore, un maresciallo di 1^a classe vice direttore e 70 esecutori divisi nei vari gradi da guardia a maresciallo di 2^a classe, senza alcuna ripartizione di posti tra le varie parti. Inoltre, in relazione alle necessità derivanti dall'inserimento di nuovi strumenti nel complesso musicale, della Banda fanno anche parte, quali aggregati, altri quaranta esecutori tratti dal personale dei ruoli ordinari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Tale organizzazione non è però soddisfacente e le esperienze acquisite nei ventiquattro anni che sono ormai passati dal decreto del

1938, consigliano una revisione dell'organico che tenga conto della nuova ripartizione degli strumenti fra la prima, seconda e terza parte.

Sussiste, per altro, l'esigenza di riunire in un testo organico e completo le frammentarie disposizioni concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento del maestro direttore, del vice direttore e del personale musicante.

In relazione alle necessità manifestatesi, il disegno di legge che si sottopone all'approvazione è ispirato ai seguenti criteri:

strutturare il complesso musicale in maniera tale che tutte le classi di strumenti, opportunamente articolate ed equilibrate, possano raggiungere un adeguato grado di sonorità, consentendo, mediante l'apporto di strumenti caratteristici quali ad esempio i fagotti, l'esecuzione di pregevoli partiture anche di autori contemporanei;

prevedere il reclutamento del personale mediante il sistema del pubblico concorso per esami allo scopo di poter operare attraverso serie prove la selezione di elementi di ottima preparazione artistica e tecnica;

sganciare l'avanzamento dalle vacanze di posti e di organico, facendo ricorso al sistema delle promozioni sulla base di periodi di permanenza in ciascun grado, variamente stabiliti a seconda della parte e categoria di appartenenza, in quanto per il personale musicante assume particolare rilievo il carattere professionale ed artistico delle mansioni svolte e per mantenere il complesso bandistico ad un elevato grado di rendimento è necessario disporre di elementi altamente specializzati che siano indotti a chiedere l'arruolamento ed a rimanere in servizio nella banda anche in vista delle favorevoli prospettive di carriera ad essi offerte.

Premesse tali considerazioni di carattere generale, si illustrano qui di seguito i singoli titoli di cui si compone il provvedimento con particolare riferimento alle norme di maggiore rilievo.

Titolo I (articoli 1, 2 e 3). — Contiene disposizioni di carattere generale relative alla dipendenza ed all'impiego della Banda (articoli 1 e 2), all'addestramento del personale musicante che è demandato al maestro direttore ed al vice direttore (articolo 1) all'acquisto ed alla manutenzione degli strumenti (articolo 3); l'onere per l'acquisto e la manutenzione degli strumenti è posto a carico della Amministrazione (articolo 3).

Titolo II (articoli 4 e 5). — L'articolo 4 stabilisce il nuovo organico della Banda che viene elevato da 72 a 104 elementi, compresi il maestro direttore ed il vice direttore.

Rispetto al precedente organico si ha un aumento di 32 unità così distribuite: 14 alle prime parti; 17 alle seconde parti e 1 alle terze parti.

Il successivo articolo 5 stabilisce la nuova organizzazione strumentale risultante dalle tabelle A), B) e C).

Gli strumenti sono suddivisi in tre parti, ciascuna delle quali comprende due categorie, secondo precisi criteri che, come si è accennato nella parte generale, tengono adeguatamente conto dello sviluppo artistico raggiunto dal complesso musicale e della necessità di garantire la sempre maggiore e perfetta funzionalità del complesso stesso.

Titolo III (articoli da 6 a 32). — È suddiviso in quattro capi il primo dei quali (articoli da 6 a 8) reca disposizioni comuni a tutti i componenti il complesso musicale.

All'articolo 7, in aderenza alle disposizioni sul reclutamento, che prescindono dal possesso del requisito del celibato, è previsto che i musicanti celibi possono essere autorizzati a contrarre matrimonio indipendentemente dal compimento del limite di età prescritto dalle disposizioni vigenti per i pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

All'articolo 8 è stato stabilito che il vice direttore ed i musicanti cessano dal servizio al compimento del limite di età di anni 60; per tutti indistintamente i musicanti è stato adottato il limite massimo di età attualmente previsto per il collocamento a riposo dei marescialli delle tre classi dalla legge 11 marzo 1955, n. 85 per l'evidente ragione che i compiti demandati agli appartenenti alla Banda diversamente da quanto avviene per le altre categorie di personale, non sono in funzione del grado rivestito.

Il capo II (articoli da 9 a 19) disciplina il reclutamento, lo stato e l'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda.

Il reclutamento avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami (articolo 9). Possono essere ammessi a sostenere gli esami soltanto i candidati che per il complesso dei titoli riportino un punteggio non inferiore a trenta cinquantiesimi (articolo 11).

I titoli, sebbene il relativo punteggio sia rilevante agli effetti della formazione della graduatoria (articolo 15), sono stati sostanzialmente configurati come condizione per l'ammissione agli esami ai quali si è ritenuto di conferire carattere di prevalenza. La valutazione diretta compiuta mediante rigorose prove (articoli 12, 13 e 14) offre indubbiamente maggiore garanzia per l'accertamento delle particolari doti necessarie per ben assolvere il delicato e complesso incarico di maestro direttore della banda cui sono connesse non lievi responsabilità soprattutto per quanto attiene alla preparazione del personale musicante (secondo comma dell'articolo 1).

L'articolo 16 prevede l'ipotesi che il vincitore del concorso per la nomina a maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sia già stato ufficiale direttore di altra banda in servizio permanente; a tutela delle aspettative di carriera già acquisite, in tal caso, la nomina avviene con il grado e l'anzianità posseduta nelle Forze armate o nel Corpo di polizia di provenienza.

In materia di stato, ferma restando ovviamente l'applicabilità sancita dall'artico-

lo 37 delle disposizioni di stato riguardanti gli ufficiali di pubblica sicurezza, con l'articolo 17 sono dettate norme particolari per la cessione dal servizio permanente, per il trattenimento in servizio e per il collocamento nella posizione di ausiliaria e di congedo assoluto.

A garanzia dell'interesse dell'Amministrazione è posta la disposizione contenuta nell'articolo 18 in virtù del quale può essere esonerato dall'incarico il maestro direttore che non dia soddisfacente rendimento, previ accertamenti da parte di apposita commissione.

Per quanto attiene infine all'avanzamento, all'articolo 19, è confermato il sistema in atto vigente della promozione fino al grado di maggiore dopo 16 anni di servizio; la permanenza nei gradi di sottotenente, tenente e capitano è fissata rispettivamente in anni due, sei e otto.

Rispetto all'attuale sistema, per consentire un più rapido accesso al grado di capitano, è stata ridotta di due anni, da otto a sei, la permanenza nel grado di tenente e correlativamente è stata aumentata da sei ad otto anni la permanenza nel grado di capitano.

Il capo III (articoli da 20 a 25) tratta del reclutamento e dello stato del maresciallo di 1^a classe « carica speciale » vice direttore.

Le prove d'esame, specificate all'articolo 22, sono particolarmente impegnative, essendo preordinate al fine di conferire l'incarico ad un elemento che sia per il maestro direttore un valido e sicuro collaboratore nella difficile azione di addestramento e di coesione dei musicanti. Conseguentemente, il maresciallo di 1^a classe vice direttore, pur essendo tenuto a suonare nella banda qualora non sostituisca il maestro direttore, è messo in una posizione che si distacca nettamente da quella degli altri componenti la banda. Importante è la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 25 in base alla quale il maresciallo di 1^a classe vice direttore è considerato più anziano degli altri marescialli di 1^a classe musicanti, affinché possa esercitare sul personale musicante la necessaria azione disciplinare.

Per garantire l'Amministrazione da eventuali deficienze del suddetto sottufficiale è previsto, all'articolo 25, la possibilità dell'esonero dall'incarico qualora egli non dia costantemente prova di soddisfacente rendimento artistico.

Il capo IV (articoli da 26 a 32), regola il reclutamento, lo stato e l'avanzamento dei sottufficiali ed appuntati musicanti.

Il reclutamento avviene col sistema del concorso pubblico (articolo 26) e le prove di esame, opportunamente diversificate in relazione alla diversa importanza delle parti per le quali si concorre (articolo 27), offrono piena garanzia di selezionare elementi preparati e capaci.

Alla diversa importanza delle parti è data la necessaria rilevanza anche agli effetti dell'inizio della carriera; all'articolo 29, è infatti previsto che la carriera ha inizio con il grado di vicebrigadiere per le prime parti, con quello di appuntato per le seconde parti, e con quello di guardia per le terze parti. Il secondo comma dello stesso articolo 29, prescrive che i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 26 qualora non provengano dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, debbono frequentare un apposito corso di istruzione militare e di formazione professionale sulle materie fondamentali relative al servizio di polizia. La norma va posta in relazione con quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 31 che prevede la possibilità della restituzione al servizio ordinario dei musicanti i quali non siano più ritenuti tecnicamente idonei per il servizio nella banda.

L'articolo 30 contempla il caso dei musicanti che provengono dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalle Forze armate e dagli altri Corpi di polizia; essi conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel Corpo di provenienza in maniera che restino salvaguardate le aspettative di carriera già acquisite.

L'articolo 31 detta disposizioni per la ipotesi che i musicanti non siano più tecnicamente idonei al servizio nella banda relativo alle parti di appartenenza; può essere disposto il passaggio ad una parte inferiore e, solo come estrema *ratio*, è prevista la restituzione al servizio ordinario.

L'articolo 32 regola infine l'avanzamento secondo il criterio già accennato nella parte generale, del ruolo aperto. Anche in materia di avanzamento è stata data adeguata rilevanza alla diversa importanza della parte; si è infatti stabilito al primo comma dell'articolo in esame che l'avanzamento ha luogo fino al grado di maresciallo di 1^a classe per le prime parti, fino al grado di maresciallo di 2^a classe per le seconde parti e fino al grado di maresciallo di 3^a classe per le altre parti.

Anche i periodi di permanenza nei gradi sono opportunamente diversificati in relazione alle parti ed alle categorie di appartenenza (tabella D).

Per uniformità di indirizzo ed in relazione alla identità dei compiti demandati ai musicanti, il giudizio sull'avanzamento è devoluto alla Commissione di cui all'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Titolo IV (articoli 33, 34, 35, 36 e 37). — Contiene disposizioni transitorie che, date le profonde modifiche apportate all'ordinamento della banda, assumono speciale rilievo.

L'articolo 33 stabilisce l'inquadramento del personale in relazione allo strumento suonato ed al periodo di servizio prestato nella banda secondo i nuovi criteri fissati dalla tabella *D*) allegata al disegno di legge.

Per il caso di conferimento di più gradi, data la rigida struttura degli ordinamenti militari, è stato adottato l'accorgimento di far luogo alle diverse promozioni dopo la permanenza di almeno sei mesi nel grado inferiore.

Opportunamente al secondo comma è prevista anche la valutazione del servizio reso nella banda come esecutori aggregati prima del conseguimento della nomina a musicante effettivo a seguito di concorso.

Tale beneficio costituisce un giusto riconoscimento a favore degli appartenenti ai ruoli ordinari delle cui capacità tecniche l'Amministrazione in questi ultimi tempi si è proficuamente avvalsa per mantenere il complesso musicale ad un elevato grado di rendimento e per fronteggiare la situazione di carattere contingente venuta a determinarsi a causa della inadeguatezza degli organici del personale musicante.

L'articolo 34 regola la particolare situazione dell'attuale titolare del posto di contrabbasso ad ancia, il quale per effetto della attuazione della legge, verrà trasferito dalla 2^a alla 3^a parte.

In particolare si è ritenuto, in aderenza al nuovo sistema di avanzamento, di dover tutelare le aspettative di carriera del musicante e, a tal fine, si è prevista l'applicazione nei suoi confronti delle norme di cui avrebbe potuto avvalersi se fosse rimasto inserito nella precedente parte.

L'articolo 35 è invece diretto a favorire il formale inquadramento nella banda dei militari di pubblica sicurezza dei ruoli ordinari che fanno attualmente parte del complesso bandistico quali esecutori aggregati.

La norma in esame, oltre ad accogliere le giuste aspirazioni del suddetto personale, mira anche a soddisfare l'interesse che ha

l'Amministrazione di evitare per quanto possibile gli squilibri che quanto meno nella fase di assestamento si verificherebbero nella struttura della banda a seguito della immisione di numerosi elementi nuovi nel ruolo del personale musicante.

Nello stesso interesse dell'Amministrazione, la nomina a musicanti effettivi è, tuttavia, subordinata all'esito favorevole di apposito concorso.

La disposizione di cui al secondo comma relativa alla valutazione del servizio precedentemente reso ai fini della progressione in carriera è aderente a quella del secondo comma dell'articolo 33 ed è validamente giustificata dalla medesima esigenza di prevedere un adeguato riconoscimento a favore di coloro che, superando impegnative prove di esame, confermeranno di essere in possesso di ottimi requisiti e di essere meritevoli dell'apprezzamento dell'Amministrazione per l'opera svolta e per il conseguente affinamento tecnico-professionale raggiunto alla pari dei musicanti effettivi.

La norma di cui all'articolo 36 tende a sanare una sperequazione venuta a determinarsi a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 ottobre 1961, n. 1163; con tale legge, le cui disposizioni sono state trasfuse nello articolo 19 del disegno di legge, nel migliorare il sistema di avanzamento dei maestri direttori delle bande dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non venne tenuta presente l'esigenza di prevedere la revisione della posizione di carriera degli interessati in relazione ai più favorevoli criteri introdotti con la legge stessa.

L'articolo 2 della legge citata stabilì infatti che gli ufficiali maestri direttori dei corpi musicali predetti, qualora avessero compiuto nel grado rivestito il prescritto limite di permanenza, erano promossi al grado superiore dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (1 dicembre 1961).

Per quanto riguarda il maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è così avvenuto che egli ha conseguito la promozione a tenente con effetto dall'anzidetta data del 1° dicembre 1961, dopo cinque anni di permanenza nel grado inferiore mentre, secondo la nuova disposizione, tale permanenza è stabilita in anni due.

Per ovviare a tale inconveniente che non si è verificato per gli altri direttori di bande meno anziani del maestro direttore della banda del Corpo, è sembrato opportuno,

con l'articolo in esame, stabilire la valorizzazione del servizio prestato nel grado di sottotenente oltre i due anni, agli effetti dell'avanzamento al grado di capitano.

In ultima analisi la norma trova fondamento nello stesso spirito informatore della legge n. 1163 del 1961, con la quale in tutta evidenza, in conformità ai criteri accolti in altri ordinamenti (personale didattico), si intese assicurare ai maestri direttori delle bande il raggiungimento del grado più elevato di maggiore dopo 16 anni di servizio.

Viene così ad essere anche evitata la troppo evidente disparità di trattamento che altrimenti si verificherebbe tra il maestro direttore ed il personale musicante per il quale come si è già chiarito illustrando l'articolo 33, è stato stabilito di far luogo all'inquadramento secondo i nuovi più favorevoli criteri fissati dalla tabella « D ».

Con l'articolo 37 è stata infine disposta l'abrogazione delle precedenti disposizioni riguardanti la banda comunque incompatibili con quelle contenute nello schema di disegno di legge.

Il provvedimento non comporta alcun nuovo e maggiore onere per effetto dell'aumento dell'organico del personale musicante da 70 a 102 unità.

Infatti, come è stato messo in rilievo nella prima parte della presente relazione, della banda fanno già parte 40 esecutori, aggregati ai quali, a seguito di una importante decisione del Consiglio di Stato (n. 772 del 26 giugno 1963), si è dovuto estendere la corresponsione della speciale indennità prevista dall'articolo 2 della legge 26 luglio 1961, n. 710, per i componenti i corpi musicali; sotto questo particolare profilo la normalizzazione del ruolo della banda si risolverà in definitiva in una economia perché l'entità numerica attuale degli aggregati è superiore al numero dei posti di cui il provvedimento prevede l'aumento.

Neanche la disposizione di cui all'articolo 3 relativa all'acquisto e manutenzione degli strumenti comporterà alcun nuovo e maggiore onere in quanto, a norma dell'articolo 15 del regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090, l'Amministrazione ha già provveduto all'acquisto di tutti gli strumenti occorrenti per il funzionamento della banda.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1.

(Dipendenza ed addestramento).

La Banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è un reparto della Scuola sottufficiali di pubblica sicurezza.

All'addestramento ed al servizio musicale provvede il maestro direttore o, in sua assenza o impedimento, il vice direttore.

ART. 2.

(Impiego).

L'impiego della banda è disposto direttamente dal Ministero dell'interno.

Può essere autorizzata, su richiesta di enti o comitati, la partecipazione della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità.

In tali casi, qualora la banda debba recarsi fuori dalla propria residenza, all'ufficiale maestro direttore, al maresciallo di 1^a classe, carica speciale, vice direttore ed al personale musicante compete il trattamento economico di missione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Le spese per tale trattamento e quelle per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico degli enti e comitati richiedenti che devono provvedere a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo ad un apposito capitolo dell'entrata.

Le somme come sopra versate saranno, con decreti del Ministro del tesoro, riassegnate ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Eventuali altre somme erogate dagli enti e comitati richiedenti sono direttamente devolute al Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza.

ART. 3.

(Acquisto e manutenzione degli strumenti).

Per i musicanti reclutati dopo l'entrata in vigore della presente legge all'acquisto ed alla manutenzione degli strumenti prov-

vede il Ministero dell'interno su proposta del Comandante della scuola sottufficiali sentito il maestro direttore della banda.

Per i musicanti già in servizio saranno a carico dell'Amministrazione le spese per l'eventuale rinnovo e per la manutenzione degli strumenti di proprietà dei musicanti stessi.

TITOLO II.

ORGANICO ED ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE

ART. 4.

(Organico).

L'organico della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è così stabilito:

1 ufficiale maestro direttore;

1 maresciallo di 1^a classe carica speciale vice direttore;

102 sottufficiali, appuntati e guardie musicanti.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e guardie in eccedenza all'organico previsto dal precedente comma anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.

Il personale della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è compreso nell'organico del Corpo.

Il posto dell'ufficiale maestro direttore è portato in aumento a quelli della dotazione organica del grado rivestito.

ART. 5.

(Organizzazione strumentale).

I sottufficiali, gli appuntati e le guardie musicanti sono distinti in tre parti, ciascuna delle quali comprende due categorie.

L'organizzazione strumentale del complesso bandistico, la ripartizione degli strumenti nelle tre parti e la suddivisione degli strumenti stessi in categorie, risultano dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

TITOLO III

RECLUTAMENTO STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE

CAPO I.

(Disposizioni comuni agli appartenenti al complesso bandistico).

ART. 6.

All'ufficiale maestro direttore, al maresciallo di 1^a classe carica speciale vice direttore ed ai musicanti della banda del Corpo

delle guardie di pubblica sicurezza, fino a quando non sarà provveduto con apposite norme regolamentari, si applicano le disposizioni stabilite per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato circa l'uso dell'uniforme in servizio.

ART. 7.

I musicanti celibi della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono essere autorizzati a contrarre matrimonio a prescindere dal compimento del limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per i pari grado del Corpo suddetto.

ART. 8.

Il vice direttore ed i musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessano dal servizio al compimento del limite di età di anni 60.

CAPO II.

(Reclutamento, stato ed avanzamento dell'ufficiale maestro direttore).

ART. 9.

Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, maestro direttore della banda musicale, ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti fisici e morali richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei seguenti altri requisiti:

aver conseguito presso un conservatorio statale, od altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di strumentazione per banda;

aver compiuto gli anni 25 e non superato gli anni 35 alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, salve le disposizioni di legge relative agli ex combattenti e categorie equiparate; si prescinde dal limite massimo di età per gli ufficiali maestri direttori di banda in servizio permanente delle Forze armate dello Stato o di altro Corpo di polizia, nonché per il sottufficiale vice direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

essere di statura non inferiore a metri 1.62.

ART. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui all'articolo 9, è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è costituita:

dal Vice Capo della Polizia, Presidente;
dal tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
dal Direttore della divisione Forze armate di Polizia;
da due insegnanti di conservatorio statale;
da due maestri diplomati in strumentazione per banda.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di qualifica non superiore a Consigliere di 1^a classe o Commissario di pubblica sicurezza o un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a capitano.

ART. 11.

La Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri di massima fissati nella prima seduta, procede preliminarmente all'esame dei titoli, attribuendo a ciascun candidato un punteggio da 1 a 50.

È ammesso a sostenere gli esami il candidato che, per il complesso dei titoli presentati, abbia riportato almeno trenta cinquantiesimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, una orale ed una pratica e per il loro svolgimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 12.

La prova scritta consiste nello svolgimento dei seguenti lavori su temi dati dalla Commissione esaminatrice:

a) composizione di una fuga a quattro voci, nel tempo massimo di 20 ore;

b) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, nel tempo massimo di 20 ore;

c) strumentazione per banda, di un brano di musica per pianoforte od organo, nel tempo massimo di 24 ore.

È ammesso alla prova orale e pratica il candidato che abbia riportato almeno 35 cinquantiesimi in ciascuno dei tre lavori scritti.

Il punto di merito della prova scritta è dato dalla media dei punti attribuiti ai tre lavori.

ART. 13.

La prova orale consiste nel dare saggio nel tempo massimo di un'ora della cultura generale musicale, rispondendo ad interrogazioni sui seguenti argomenti:

- a) organizzazione di bande e fanfare e loro sviluppo storico;
- b) tecnica degli strumenti a fiato.

Per conseguire l'idoneità nella prova orale i candidati debbono riportare un punto di merito non inferiore a trenta cinquantesimi.

ART. 14.

La prova pratica consiste nella concertazione e direzione di un pezzo scelto dalla Commissione e che sarà lasciato al candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla Commissione stessa.

L'idoneità nella prova pratica è ottenuta con un punteggio di merito non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

ART. 15.

Gli esami hanno inizio con la prova scritta cui seguono quella orale e quella pratica.

Il punto di merito finale degli esami è quello risultante dalla media dei punti, espressi in cinquantesimi, riportati in ciascuna delle tre prove di cui al comma precedente.

La graduatoria è formata in base alla somma del punto attribuito per i titoli e di quello di merito finale degli esami.

ART. 16.

La nomina dell'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo con il grado di sottotenente.

Il vincitore del concorso già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente consegue la nomina con il grado e con l'anzianità posseduta nella Forza armata o nel Corpo di polizia di provenienza.

ART. 17.

L'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dal servizio permanente al compimento del 61° anno di età.

Con decreto del Ministro dell'interno, di anno in anno, può essere trattenuto in servizio permanente fino al 65° anno di età.

Può rimanere nella posizione di ausiliaria per la durata massima di quattro anni ed è collocato in congedo assoluto al compimento del 70° anno di età.

ART. 18.

L'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Capo della Polizia, è sottoposto ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come all'articolo 10. Se il giudizio è negativo, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui al secondo comma dell'articolo 37 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

ART. 19.

L'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza consegue ad anzianità il grado di tenente, di capitano e di maggiore al compimento della permanenza nel grado inferiore rispettivamente di anni due, di anni otto e di anni sei.

CAPO III.

(Reclutamento e stato del maresciallo di 1^a classe carica speciale vice direttore della banda).

ART. 20.

Il reclutamento del maresciallo di 1^a classe carica speciale vice direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo mediante concorso pubblico per esami.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti debbono:

a) aver conseguito presso un conservatorio statale, od altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma per uno degli strumenti a fiato della prima parte;

b) aver compiuto gli anni 25 e non superato gli anni 35 alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, salve le disposizioni di legge relative agli ex combattenti e categorie equiparate; il limite massimo di età è elevato di cinque anni per i militari in servizio nelle Forze armate o nei Corpi di polizia e dal limite stesso si prescinde per gli appartenenti ai ruoli della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle bande delle altre Forze armate;

c) avere statura non inferiore a m. 1,62; si prescinde dal requisito della statura per gli appartenenti ai ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altra Forza armata;

d) essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad eccezione dello stato di celibe o vedovo senza prole.

Il giudizio sul possesso dei requisiti è demandato alla Commissione di cui all'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

ART. 21.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui all'articolo 20 è nominata con decreto del Ministro per l'interno, ed è costituita:

dal Direttore della divisione Forze armate di polizia o da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore — Presidente;

dal Comandante della Scuola sottufficiali di pubblica sicurezza o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non inferiore a tenente colonnello;

da un insegnante di conservatorio statale;

dal maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

da un maestro direttore di una banda militare.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di qualifica non superiore a Consigliere di 1^a classe o Commissario di pubblica sicurezza o un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a capitano.

ART. 22.

Gli esami relativi al concorso di cui all'articolo 20 consistono in sei prove da svolgersi nel seguente ordine, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

prova pratica consistente nella esecuzione con strumento per posti della prima parte di un pezzo di concerto preparato e scelto dal candidato, con o senza accompagnamento di pianoforte, di un pezzo, a prima vista, scelto dalla Commissione e di uno o più brani, del pari scelti dalla Commissione, nell'insieme della banda:

prova scritta consistente nell'armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato, nel tempo massimo di otto ore;

prova scritta consistente nella riduzione per banda di un brano di musica scelto dalla Commissione, scritto originariamente per pianoforte, nel tempo massimo di dodici ore;

prova scritta consistente nella riduzione per banda di un brano di musica scelto dalla Commissione, scritto originariamente per orchestra, nel tempo massimo di dodici ore;

prova orale vertente su nozioni relative agli strumenti che compongono la banda ed all'impiego di essi;

prova pratica di concertazione e direzione, con la banda, di un pezzo scelto dalla Commissione e consegnato al candidato due ore prima dell'esecuzione.

ART. 23.

Il punto finale di merito degli esami di cui all'articolo precedente è dato dalla media dei punti espressi in cinquantiesimi attribuiti a ciascuna delle sei prove previste dall'articolo medesimo.

È giudicato idoneo il candidato che abbia riportato una media di almeno 35/50 e non meno di 30/50 in ciascuna prova.

ART. 24.

Il vincitore del concorso è nominato maresciallo di 1^a classe, carica speciale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e viene inquadrato nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo suddetto.

Il maresciallo di 1^a classe carica speciale vice direttore della banda appartiene alle prime parti ed è considerato ai fini disciplinari più anziano degli altri marescialli di 1^a classe musicanti.

Quando non sostituisce il direttore, ha l'obbligo di suonare nella banda.

ART. 25.

Il maresciallo di 1^a classe carica speciale vice direttore della banda che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico è sottoposto, a seguito di proposta del Comandante della scuola sottufficiali su parere del maestro direttore ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta come all'articolo 21.

Se il giudizio è negativo, il sottufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui all'articolo 27 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

CAPO IV.

*Reclutamento, stato ed avanzamento
dei sottufficiali ed appuntati musicanti*

ART. 26.

Il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo mediante concorsi pubblici per esami indetti per i posti che si rendono vacanti nella organizzazione strumentale di ciascuna delle tre parti di cui si compone il complesso musicale.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono:

a) aver compiuto gli anni 18 e non superato gli anni 32 alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, salve le disposizioni di legge relative agli ex combattenti e categorie equiparate; il limite massimo di età è elevato di cinque anni per i militari in servizio nelle Forze armate o nei Corpi di polizia e dal limite stesso si prescinde per gli appartenenti ai ruoli della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle bande delle altre Forze Armate;

b) avere statura non inferiore a metri 1,62; si prescinde dal requisito della statura per gli appartenenti ai ruoli del Corpo della guardie di pubblica sicurezza o di altra Forza armata;

c) essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo suddetto (ad eccezione dello stato di celibe o di vedovo senza prole).

Il giudizio sui requisiti per l'ammissione è demandato alla Commissione di cui all'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

ART. 27.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami di cui all'articolo precedente sono nominate e costituite come quella prevista dall'articolo 21.

I candidati ammessi agli esami, eccezion fatta per quelli che concorrono per gli strumenti a percussione, devono dimostrare la loro abilità musicale mediante la esecuzione con lo strumento della parte messa a concorso di un pezzo da concerto, a scelta dei candidati stessi, e la lettura ed esecuzione, a prima vista, di un pezzo scelto dalla Commissione.

Essi devono inoltre rispondere ad interrogazioni inerenti alla tecnica dello strumento

suonato e, se trattasi di concorrenti a posti della prima parte, anche degli strumenti congeneri.

Per i concorrenti a posti della prima e seconda parte le suddette prove sono integrate dalla esecuzione, nell'insieme della banda, di un importante brano scelto dalla Commissione esaminatrice dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.

Per i concorrenti per gli strumenti a percussione gli esami consistono in un esperimento di lettura musicale e nella dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia isolatamente, sia in una esecuzione di insieme della banda e di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

Per lo svolgimento degli esami si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 28.

Il punto di merito per il complesso delle prove di cui all'articolo precedente sostenute da ciascun candidato è espresso in cinquant-esimi.

Per conseguire l'idoneità i candidati debbono riportare una votazione non inferiore a trentacinque cinquant-esimi od a trenta cinquant-esimi secondo che concorrono, rispettivamente, a posti della prima e seconda parte od a posti della terza parte.

In ciascun concorso, in sede di formazione della graduatoria finale, a parità di merito, è data preferenza agli appartenenti alla banda del Corpo e tra questi ai più elevati in grado ed a parità di grado al più anziano.

ART. 29.

Salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 26 sono nominati vice brigadieri, appuntati e guardie in ferma volontaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale della prima, della seconda e della terza parte.

Dopo la nomina, il personale suddetto, senza essere esentato dal servizio della banda, deve frequentare, salvo che non provenga dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, un apposito corso di istruzione militare e di formazione professionale nelle materie fondamentali relative al servizio di polizia.

ART. 30.

I vincitori dei concorsi per la banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai musicanti della banda stessa o dai sottufficiali, graduati e militari di truppa del Corpo suddetto, delle Forze armate e degli altri Corpi di polizia in servizio permanente, in servizio continuativo ed in forma o rafferma, se di grado uguale o corrispondente a quello iniziale della parte per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore, sono nominati eventualmente anche in soprannumero con lo stesso grado rivestito nel ruolo di provenienza o con quello ad esso corrispondente, ma comunque non superiore al grado massimo previsto per la parte per la quale hanno concorso, e conservano la posizione di stato e la anzianità posseduta seguendo nel ruolo i pari grado aventi pari anzianità assoluta.

ART. 31.

Il musicante della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che a causa delle sue condizioni fisiche o per altri motivi non sia ritenuto tecnicamente idoneo per la parte cui appartiene, su proposta del maestro direttore, è sottoposto ad una prova di idoneità da sostenersi davanti ad una commissione costituita ai sensi dell'articolo 21 e consistente nella esecuzione, nell'insieme della banda, di un brano musicale scelto dalla commissione stessa e riguardante lo strumento della parte affidata al musicante.

Qualora la commissione giudichi il musicante non più idoneo per la parte cui appartiene ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia disponibilità di posti, salvo a riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. Il musicante conserva il grado posseduto, anche se superiore a quello massimo stabilito dall'articolo 32 per la parte nella quale viene trasferito.

Il musicante giudicato dalla commissione non idoneo per tutte le parti cessa di appartenere alla banda e, se non ha ancora raggiunto il limite di età previsto per la cessazione dal servizio dei pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è restituito al servizio d'istituto, conservando l'anzianità ed il grado rivestito.

Il musicante che abbia già raggiunto l'anzidetto limite di età cessa dal servizio ed è collocato nella riserva, se sottufficiale, ed in congedo, se militare di truppa, con diritto, rispettivamente, al trattamento di cui agli articoli 27 e 31 della legge 3 aprile 1958, n. 460, ed agli articoli 18 e 22 della legge 26 luglio 1961, n. 709.

ART. 32.

L'avanzamento dei musicanti ha luogo: fino al grado di maresciallo di 1^a classe per gli appartenenti alle prime parti; fino al grado di maresciallo di 2^a classe per gli appartenenti alle seconde parti e fino al grado di maresciallo di 3^a classe per gli appartenenti alle terze parti.

Per l'avanzamento il musicante deve essere in possesso dei requisiti necessari per rivestire il grado superiore; non è richiesta la frequenza o il superamento di esami.

Il giudizio di avanzamento dei musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è espresso dalla Commissione di cui all'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Il musicante è valutato per l'avanzamento quando abbia compiuto la permanenza stabilita, per il suo grado e la sua parte, dalla tabella *D* annessa alla presente legge.

La promozione al grado superiore del musicante giudicato idoneo decorre dal giorno successivo a quello nel quale lo stesso ha ultimato il periodo di permanenza nel grado.

La promozione si effettua anche se non esiste vacanza nel grado superiore e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Il musicante giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio è ancora di non idoneità, il musicante non è più valutato ai fini dell'avanzamento.

Il musicante, giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o della terza valutazione, è promosso con anzianità ritardata rispettivamente di 12 e di 24 mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 33.

I musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato ed al periodo di servizio prestato nella banda, secondo i criteri fissati dalla tabella *D* annessa alla presente legge.

Per la determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato, nei limiti di un terzo della sua durata, anche l'eventuale periodo di tempo di appartenenza alla banda nella posizione di esecutori aggregati anteriormente al regolare inserimento nel complesso bandistico come musicanti effettivi a seguito di concorso.

Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante, si procede alla sua valutazione secondo le modalità dell'articolo 32 ed alla conseguente promozione. Nei casi in cui l'inquadramento comporti l'attribuzione di più gradi, i gradi successivi al primo saranno conferiti, sempre con le modalità stabilite dall'articolo 32, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

In caso di inidoneità si applicano le norme di cui ai due ultimi commi dell'articolo 32.

Qualora l'inquadramento comporti il conferimento di un grado inferiore a quello rivestito dal musicante, questi conserva il proprio grado e la propria anzianità.

ART. 34.

Per il musicante, titolare del posto di contrabbasso ad ancia, il quale per effetto della attuazione della presente legge sarà trasferito dalla 2ª alla 3ª parte, ai fini dell'attribuzione del grado, in relazione all'anzianità di servizio posseduta e del successivo svolgimento di carriera si applicano i criteri fissati dalla annessa tabella *D* per i musicanti delle 2ª parti, categoria *B*.

ART. 35.

Nella prima attuazione della presente legge i posti che risulteranno disponibili nell'organizzazione strumentale delle tre parti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dopo l'inquadramento del

personale musicante di cui all'articolo 33, saranno conferiti mediante concorso riservato ai militari di pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, fanno parte del complesso bandistico quali esecutori aggregati.

Ai vincitori del concorso è attribuito il grado che loro compete in applicazione dell'articolo 33, computando per intero l'eventuale servizio prestato quali musicanti effettivi e per un terzo quello in precedenza reso quali musicanti aggregati.

ART. 36.

Il tenente maestro direttore della banda, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire la promozione al grado di capitano al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente e tenente di anni 8.

ART. 37.

Sono abrogati i regi decreti 7 maggio 1935, n. 296, e 28 novembre 1938, n. 2090, relativi alla sistemazione organica della banda del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e tutte le altre disposizioni di legge o di regolamenti riguardanti la banda incompatibili con la presente legge.

Per quanto non disposto dalla presente legge, all'ufficiale maestro direttore, al maresciallo vice direttore ed ai sottufficiali e militari di truppa musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano rispettivamente le norme concernenti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

TABELLA A.

ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE

L'organizzazione strumentale è la seguente:

- N. 3 Flauti (n. 2 fl. con l'obbligo dell'ottavino);
- » 1 Ottavino (con l'obbligo del fl.);
- » 1 Ottavino (con l'obbligo del fl.);
- » 3 Oboi (n. 2 oboi con l'obbligo del Corno Inglese);
- » 1 Corno Inglese (con l'obbligo dell'Oboe);
- » 2 Clarinetti piccoli Lab;
- » 2 Clarinetti piccoli Mib;
- » 22 Clarinetti soprani Sib;
- » 4 Clarinetti Contralti Mib;
- » 3 Clarinetti Bassi Sib (il 3° con l'obbligo del Clarinetto Contrabasso Sib);
- » 1 Clarinetto Contrabasso Mib;
- » 2 Fagotti (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione);
- » 2 Saxofoni soprani Sib;
- » 4 Saxofoni contralti Mib;
- » 2 Saxofoni tenori Sib;
- » 2 Saxofoni Baritoni Mib;
- » 1 Saxofono basso Sib;
- » 1 Contrabasso ad ancia;
- » 5 Corni;

- N. 4 Trombe Sib acuto (la 2^a e la 3^a con l'obbligo del trombino in Fa);
- » 3 Trombe in Fa — Mib;
- » 2 Trombe Sib basso;
- » 3 Tromboni tenori;
- » 1 Trombone basso in Fa;
- » 1 Trombone contrabasso Sib;
- » 2 Flicorni sopranini Mib;
- » 4 Flicorni soprani Sib;
- » 3 Flicorni contralti Mib;
- » 3 Flicorni Tenori Sib;
- » 3 Flicorni Bassi Sib;
- » 1 Flicorno basso grave in Fa;
- » 2 Flicorni bassi gravi Mib;
- » 3 Flicorni contrabassi Sib;
- » 1 Timpani (con l'obbligo del Tamburo e degli altri strumenti a percussione);
- » 2 Tamburi (con l'obbligo dei Timpani e degli altri strumenti a percussione);
- » 2 Piatti (con l'obbligo della Grancassa e degli altri strumenti a percussione);
- » 1 Grancassa (con l'obbligo dei Piatti e degli altri strumenti a percussione).

TABELLA B.

RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI

La ripartizione degli strumenti appartenenti alla 1ª Parte, suddivisa in categorie A e B, risulta dal seguente specchio:

1ª PARTE.

Categoria A (n. 12 unità)

- 1) — 1º Flauto;
- 2) — 1º Oboe;
- 3) — 1º Clarinetto piccolo Lab.
- 4) — 1º Clarinetto Piccolo Mib;
- 5) — Clarinetto soprano Sib Solista (n. 1);
- 6) — 1º Saxofono Soprano Sib;
- 7) — 1º Corno;
- 8) — 1ª Tromba Sib acuto;
- 9) — 1º Flicorno sopranino Mib;
- 10) — 1º Flicorno soprano Sib,
- 11) — 1º Flicorno tenore Sib;
- 12) — 1º Flicorno basso Sib;

Categoria B (n. 13 unità)

- 13) — 1º Clarinetto Soprano Sib Spalla (n. 2);
- 14) — 1º Clarinetto contralto Mib;
- 15) — 1º Clarinetto basso Sib;
- 16) — 1º Fagotto (con obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione);
- 17) — 1º Saxofono contralto Mib;
- 18) — 1º Saxofono tenore Sib;
- 19) — 3º Corno;
- 20) — 1ª Tromba in Fa — Mib;
- 21) — 1º Trombone Tenore;
- 22) — 2º Flicorno Sopranino Mib;
- 23) — 1º Flicorno Contralto Mib;
- 24) — 1º Flicorno Contrabasso Sib;
- 25) — Timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione);

La ripartizione degli strumenti appartenenti alla 2ª Parte, suddivisa in categorie A e B, risulta dal seguente specchio:

2ª PARTE.

Categoria A (n. 18 unità).

- 1) — Ottavino (con l'obbligo del Fl.);
- 2) — Corno Inglese (con l'obbligo dell'Oboe);
- 3) — 2º Clarinetto piccolo Mib;
- 4) — 1º Clarinetto soprano Sib n. 3;
- 5) — 1º Clarinetto soprano Sib n. 4;
- 6) — 1º Clarinetto soprano Sib n. 5;
- 7) — 1º Clarinetto soprano Sib n. 6;

- 8) — 2º Clarinetto soprano Sib n. 1;
- 9) — Saxofono contralto Mib;
- 10) — 1º Saxofono baritono;
- 11) — 2º Corno;
- 12) — 2ª Tromba Sib acuto (con l'obbligo del Trombino in Fa);
- 13) — 1ª Tromba Sib Basso;
- 14) — 2º Flicorno Soprano Sib;
- 15) — 2º Flicorno Tenore Sib;
- 16) — Flicorno Basso Grave in Fa;
- 17) — 1º Tamburo (con l'obbligo dei Timpani e degli altri strumenti a percussione);
- 18) — Grancassa (con l'obbligo dei Piatti e degli altri strumenti a percussione);

Categoria B (n. 20 unità).

- 19) — 2º Flauto (con l'obbligo dell'Ottavino);
- 20) — 2º Oboe (con l'obbligo del Corno Inglese)
- 21) — 1º Clarinetto soprano Sib n. 7;
- 22) — 1º Clarinetto soprano Sib n. 8;
- 23) — 1º Clarinetto soprano Sib n. 9;
- 24) — 1º Clarinetto soprano Sib n. 10;
- 25) — 2º Clarinetto soprano Sib n. 2;
- 26) — 2º Clarinetto contralto Mib;
- 27) — 2º Clarinetto basso Sib;
- 28) — 2º Fagotto con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione);
- 29) — 2º Saxofono Soprano Sib;
- 30) — 4º Corno;
- 31) — 2ª Tromba in Fa — Mib;
- 32) — 2º Trombone tenore;
- 33) — Trombone Basso in Fa;
- 34) — 2º Flicorno contralto Mib;
- 35) — 2º Flicorno basso Sib;
- 36) — 1º Flicorno basso Grave in Mib;
- 37) — 2º Flicorno contrabasso Sib;
- 38) — 1º Piatti (con l'obbligo della Grancassa e degli altri strumenti a percussione).

La ripartizione degli strumenti appartenenti alla 3ª Parte, suddivisa in categorie A e B, risulta dal seguente specchio:

3ª PARTE.

Categoria A (n. 15 unità)

- 1) — 3º Flauto (con l'obbligo dell'Ottavino)
- 2) — 3º Oboe (con l'obbligo del Corno Inglese)
- 3) — 1º Clarinetto soprano Sib n. 11;

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- 4) — 1° Clarinetto soprano Sib n. 12;
- 5) — 2° Clarinetto soprano Sib n. 3;
- 5) — 2° Clarinetto soprano Sib n. 3;
- 6) — 2° Clarinetto soprano Sib n. 4;
- 7) — 3° Clarinetto Contralto Mib;
- 8) — Clarinetto Contrabasso Mib;
- 9) — 3° Saxofono Contralto Mib;
- 10) — 2° Saxofono Tenore Sib;
- 11) — Saxofono Basso Sib;
- 12) — Contrabasso ad ancia;
- 13) — 3ª Tromba Sib acuto (con l'obbligo del Trombino in Fa);
- 14) — 3° Flicorno Soprano Sib;
- 15) — 3° Flicorno Tenore Sib;

Categoria B (n. 24 unità).

- 16) — 2° Clarinetto piccolo Lab;
- 17) — 2° Clarinetto soprano Sib n. 5;
- 18) — 2° Clarinetto soprano Sib n. 6;
- 19) — 2° Clarinetto soprano Sib n. 7;
- 20) — 2° Clarinetto soprano Sib n. 8;

- 21) — 2° Clarinetto soprano Sib n. 9;
- 22) — 2° Clarinetto soprano Sib n. 10;
- 23) — 4° Clarinetto contralto Mib;
- 24) — 3° Clarinetto basso Sib (con l'obbligo del clarinetto contrabasso Sib);
- 25) — 4° Saxofono contralto Mib;
- 26) — 2° Saxofono baritono Mib;
- 27) — 5° Corno;
- 28) — 4ª Tromba Sib acuto;
- 29) — 3ª Tromba Fa — Mib;
- 30) — 2ª Tromba Sib basso;
- 31) — 3° Trombone Tenore;
- 32) — Trombone contrabasso Sib;
- 33) — 4° Flicorno soprano Sib;
- 34) — 3° Flicorno Contralto Mib;
- 35) — 3° Flicorno Basso Sib;
- 36) — 2° Flicorno Basso Grave Mib;
- 37) — 3° Flicorno Contrabasso Sib;
- 38) — 2° Tamburo (con l'obbligo dei Timpani ed altri strumenti a percussione);
- 39) — 2° Piatti (con l'obbligo della Grancassa e degli altri strumenti a percussione);

TABELLA C.

SPECCHIO RIASSUNTIVO DEGLI STRUMENTI DISTRIBUITI
NELLE VARIE CATEGORIE

STRUMENTI	CATEGORIE					
	1° parti		2° parti		3° parti	
	A	B	A	B	A	B
3 Flauti	1	—	—	1	1	—
1 Ottavino	—	—	1	—	—	—
3 Oboi	1	—	—	1	1	—
1 Corno inglese	—	—	1	—	—	—
2 Cl. picc. Lab.	1	—	—	—	—	1
2 Cl. picc. Mib	1	—	1	—	—	—
2 Clar. sop. Sib	1	1	5	5	4	6
4 Clarinetti contralti Mib	—	1	—	1	1	1
3 Clarinetti bassi Sib (Cl. B. Sib)	—	1	—	1	—	1
1 Clarinetto contrabasso Mib	—	—	—	—	1	—
2 Fagotti	—	1	—	1	—	—
2 Saxofoni soprani	1	—	—	1	—	—
4 Saxofoni contralti Mib	—	1	1	—	1	1
2 Saxofoni tenori	—	1	—	—	1	—
2 Saxofoni baritoni	—	—	1	—	—	1
1 Saxofono basso Sib.	—	—	—	—	1	—
1 Contrabasso ad ancia	—	—	—	—	1	—
5 Corni	1	1	1	1	—	1
4 Trombe Sib acuto	1	—	1	—	1	1
3 Trombe Fa Mib	—	1	—	1	—	1
2 Trombe Sib basso	—	—	1	—	—	1
3 Tromboni tenori	—	1	—	1	—	1
1 Trombone basso in Fa	—	—	—	1	—	—
1 Trombone contrabasso Sib	—	—	—	—	—	1
2 Flicorni sopranini Mib	1	1	—	—	—	—
4 Flicorni soprani Sib	1	—	1	—	1	1
3 Flicorni contralti Mib	—	1	—	1	—	1
3 Flicorni tenori Sib	1	—	1	—	1	—
3 Flicorni bassi Sib	1	—	—	1	—	1
1 Flicorno basso grave in Fa	—	—	1	—	—	—
2 Flicorni bassi gravi Mib	—	—	—	1	—	1
3 Flicorni contrabassi Sib	—	1	—	1	—	1
1 Timpani	—	1	—	—	—	—
2 Tamburi	—	—	1	—	—	1
2 Piatti	—	—	—	1	—	1
1 Grancassa	—	—	1	—	—	—

TABELLA D.

AVANZAMENTO DEI MUSICANTI DELLA BANDA DEL CORPO
DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

GRADO	ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO PER					
	PRIME PARTI		SECONDE PARTI		TERZE PARTI	
	Cate- goria A	Cate- goria B	Cate- goria A	Cate- goria B	Cate- goria A	Cate- goria B
Guardia	—	—	—	—	1	1
Appuntato	—	—	1	1	1	1
Vicebrigadiere.	2	2	2	2	3	4
Brigadiere	5	6	8	10	12	14
Maresciallo 3 ^a classe	3	4	6	7	(*)	(*)
Maresciallo 2 ^a classe	7	8	(*)	(*)	—	—
Maresciallo 1 ^a classe	(*)	(*)	—	—	—	—

(*) Fino al compimento del limite di età stabilito dall'articolo 8.